



FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI
PER IPOVEDENTI E CIECHI

Regolamento Arbitri

SHOWDOWN

TITOLO I QUALIFICHE, RUOLI E REQUISITI

Art. 1 - Conferimento della qualifica

La qualifica di arbitro viene conferita esclusivamente dalla FISPIC, a seguito della partecipazione ai corsi indetti dalla stessa e previo superamento delle relative prove di esame.

Art. 2 - Requisiti

1. Per partecipare al corso arbitri, gli aspiranti devono aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 50, risultare di ineccepibile condotta morale e civile, non aver riportato condanne penali, essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione per l'anno sportivo in corso.
2. Tutti gli arbitri devono essere in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso, secondo la vigente normativa Federale.

Art. 3 - Classificazione degli Arbitri

1. Gli arbitri in attività sono classificati in:
 - a. Allievi;
 - b. Nazionali di 2^a fascia;
 - c. Nazionali di 1^a fascia;
 - d. Internazionali.

Art. 4 – Arbitri Allievi

La qualifica di allievo arbitro viene conferita, per il primo anno, a coloro che abbiano superato le prove d'esame di fine corso, indetto dalla Federazione.

Art. 5 – Arbitri Nazionali di 1^a e 2^a fascia

1. Gli arbitri Nazionali si suddividono in arbitri di prima fascia e arbitri di seconda fascia.
2. Sono arbitri Nazionali di prima fascia, quelli abilitati alla direzione di incontri a carattere nazionale di particolare rilievo.
3. Sono arbitri Nazionali di seconda fascia, quelli abilitati alla direzione di incontri a carattere nazionale ma di minor rilievo, e di incontri a carattere regionale.
4. L'immissione dell'Allievo Arbitro nel Ruolo di Arbitro Nazionale di 2° fascia, è deliberata dal Consiglio Federale su indicazione del Designatore Arbitrale, e sono richiesti i seguenti requisiti:
 - aver svolto per 1 (uno) anno la mansione di "Allievo Arbitro";
 - aver diretto incontri a livello Nazionale in manifestazioni ufficiali federali;
 - aver dimostrato attitudine all'arbitraggio.
5. L'attribuzione della fascia di appartenenza all'Arbitro Nazionale, è deliberata annualmente dal Consiglio Federale su indicazione del Designatore Arbitrale, in base ai seguenti requisiti:
 - aver svolto attività continuativa per l'intero anno;
 - aver diretto con esito più che soddisfacente gli incontri designati;
 - aver dimostrato un'ottima attitudine all'arbitraggio.
6. Il Designatore Arbitrale dovrà redigere annualmente un'apposita scheda di valutazione generale per ogni arbitro.

Art. 6 - Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

Nelle sole manifestazioni in cui è prevista, la Commissione Esecutiva in Campo è composta dal Direttore Arbitrale, da un Rappresentante della FISPIC designato dal Presidente Federale e da un rappresentante delle società sportive partecipanti in qualità di componente. Il rappresentante

societario, che dovrà obbligatoriamente essere tesserato con la FISPIC, sarà nominato sul posto in occasione di specifica riunione.

il Direttore Arbitrale, assegnerà agli Arbitri i compiti da assolvere per lo svolgimento delle singole partite della manifestazione.

Potrà inoltre, qualora venissero a verificarsi particolari situazioni o per gravi motivi, riassegnare la direzione arbitrale, prescindendo, pertanto, da quanto stabilito prima. Tale scelta andrà comunque motivata con apposita relazione.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle Norme di Attuazione di disciplina.

Art. 7 – Arbitri Internazionali.

1. Gli arbitri internazionali sono nominati dall'International Blind Sport Association (IBSA), secondo le modalità da questa stabilite.

2. Spetta alla Federazione proporre all'Organismo Internazionale il nominativo di un candidato che presenti le seguenti caratteristiche:

- che sia arbitro nazionale da almeno 2 anni;
- che negli ultimi due anni abbia prestato servizio ininterrottamente;
- che abbia una sufficiente conoscenza della lingua inglese;
- che non abbia superato il 50°anno di età.

3. Gli arbitri che vengono convocati da un COL o da un Organismo Internazionale, per partecipare a qualsivoglia manifestazione o evento internazionale, devono presentare formale richiesta di autorizzazione alla FISPIC, tramite il Designatore Arbitrale, il quale potrà autorizzare o meno tale partecipazione in base alle specifiche esigenze federali.

Art. 8 – Direttore Arbitrale

Il Direttore Arbitrale di ogni manifestazione viene nominato dal Designatore Arbitrale.

Il Direttore Arbitrale svolge le funzioni previste dall'art.7 delle Norme di Attuazione.

In caso di assenza del Designatore Arbitrale, il Direttore Arbitrale durante la manifestazione ha il compito di verificare l'andamento generale degli arbitraggi.

Art. 9 – Designatore Arbitrale Federale

1. Il Designatore Arbitrale di norma è scelto, tra gli arbitri che abbiano maturato la necessaria esperienza in seno alla Federazione e che siano tesserati da almeno 4 anni. E' nominato dal Consiglio Federale, al quale deve dare trimestralmente conto, circa l'attività svolta. E' tenuto, inoltre, a redigere una relazione al termine di ogni manifestazione.

2. Il Designatore Arbitrale designa e gestisce gli arbitri e li segue sotto il profilo tecnico, proponendo alla Federazione le iniziative necessarie per il miglioramento del livello tecnico ed organizzativo della categoria. Egli valuta, altresì, l'operato degli arbitri sotto il profilo tecnico-comportamentale e propone al Consiglio Federale l'elenco degli arbitri di prima e di seconda fascia della categoria nazionale, con le relative proposte di promozione e/o retrocessione.

3. Il Referente Arbitrale deve comunicare all'Organo competente federale la convocazione di un arbitro ad un evento nazionale e/o internazionale e, successivamente, riferire all'arbitro stesso la decisione assunta in merito.

4. Il mandato del Designatore Arbitrale è di un anno sportivo e può essere rinnovato. Può essere revocato dal Consiglio Federale in caso di inattività o di inosservanza alle direttive dello stesso.

Art. 10 – Decadenza e sospensione

1. Gli arbitri decadono automaticamente dalla qualifica per:

- a. dimissioni volontarie;
- b. mancato rinnovo del tesseramento individuale annuale;
- c. radiazione emanata dagli Organi di Giustizia della FISPIC;
- d. per quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento;

2. Gli Arbitri vengono revocati dalla qualifica con apposita delibera del Consiglio Federale, a seguito di relazione del Responsabile Arbitri Federale:

- per ingiustificati rifiuti a 2 (due) designazioni, anche non continuative nel corso dell'anno sportivo, e ingiustificata assenza alle riunioni tecniche obbligatorie e/o corsi di aggiornamento. Per riunioni tecniche obbligatorie s'intendono quelle organizzate dalla FISPIC. In tale senso la Federazione può richiedere all'arbitro interessato, se lo ritiene necessario, documentazione attestante l'indisponibilità a rispondere ad una determinata convocazione;
- Per inattività ingiustificata per il periodo di un anno;
- Per mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 15 in tema di doveri degli arbitri;

3. Gli arbitri vengono altresì sospesi automaticamente per inidoneità fisica;

Nel caso in cui per 2 (due) anni consecutivi l'Allievo Arbitro, a seguito di relazioni negative redatta dal Designatore arbitrale, non abbia dimostrato attitudine all'arbitraggio, lo stesso sarà escluso dalle liste e gli sarà ritirata la tessera perdendo ogni diritto al riguardo.

Art. 11 - Limite di età

1. Gli Arbitri che hanno raggiunto il 64° anno di età cessano di appartenere alla categoria degli Arbitri in attività e non possono essere impiegati in alcuna manifestazione e/o campionato e/o torneo.

2. L'arbitro che compia i 64 anni d'età dopo l'inizio dell'anno sportivo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno in questione, potrà continuare l'attività fino al termine dello stesso.

Art. 12 – Incompatibilità

La qualifica di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina, centrale e/o periferica della FISPIC e societaria, nonché con lo status di atleta e/o di tecnico.

Il tesseramento in una delle predette categorie comporta la decadenza immediata dalla qualifica di arbitro.

Art. 13 - Aspettativa

Il tesserato che, per giustificati motivi (professionali, di salute o di famiglia), non può svolgere attività per un periodo di tempo determinato, non inferiore ai 30 giorni, deve formulare al Designatore Arbitrale Federale, richiesta scritta di essere posto in aspettativa.

Il periodo di aspettativa, che non può essere superiore ad un anno sportivo e/o solare, non esime dal versamento della tassa annuale di rinnovo del tesseramento. In caso contrario il tesserato decade dalla qualifica.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

Art. 14 – Impegno d'onore

1. Tutti gli Arbitri devono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono, per tutto il tempo in cui mantengono tale qualifica, e si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente i compiti loro affidati dalla Federazione, uniformandosi alle sue norme di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo.
2. Con l'atto di tesseramento gli arbitri si impegnano all'osservanza delle norme dello Statuto della Federazione e del presente regolamento, nonché degli atti deliberativi dei competenti Organi della stessa.

Art. 15 - Doveri

1. Tutti gli Arbitri devono astenersi dal fare dichiarazioni o apprezzamenti lesivi della dignità della Categoria ed evitare dichiarazioni a mezzo stampa (che possono essere rilasciate solo previa autorizzazione della Federazione), nonché commenti inerenti le direzioni di gara con terzi estranei, con le Società Sportive o con i loro atleti, tecnici e dirigenti.
2. Gli arbitri hanno il dovere di astenersi dal promuovere l'intervento di qualsiasi autorità, Ente o persona estranea alla Federazione.
3. Gli arbitri sono obbligati a partecipare alle riunioni tecniche e ai corsi di aggiornamento, indetti dalla Federazione, nonché svolgere le funzioni alle quali sono stati designati dalla Federazione stessa. La mancata partecipazione a detti impegni comporta l'inclusione degli inadempienti nella categoria dei "fuori quadro".
4. Gli arbitri sono tenuti a rispondere con immediatezza alle designazioni, a presentarsi in campo entro i termini all'uopo previsti ed ad inviare alla segreteria Federale, nei termini stabiliti dalla stessa, i referti gara, adeguatamente compilati, con grafia leggibile, in ogni loro parte.
5. Gli arbitri Devono sempre avere atteggiamenti corretti, motivando sempre con garbo, ma con fermezza le ragioni delle loro decisioni, esplicitandole in modo pronto e preciso, usando un tono di voce deciso e chiaro, comunicando verbalmente il provvedimento assunto.
6. Essi sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Federale, eventuali cambi di residenza.
7. Gli arbitri hanno il dovere di indossare la divisa, qualora prevista, durante la direzione dell'incontro.
8. Gli arbitri che vengono convocati da un COL o da un Organismo Internazionale, per intervenire ad una manifestazione o a un corso di formazione, devono accertarsi che la loro convocazione sia stata veicolata e resa nota alla FISPIC, attraverso la richiesta ufficiale inoltrata dal COL o dall'Organismo Internazionale.
In ogni caso, l'arbitro interessato deve presentare formale richiesta di autorizzazione alla FISPIC, tramite il Designatore arbitrale, il quale si deve comportare secondo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 9 del presente Regolamento.
9. Lo svolgimento di attività arbitrale presso altri Enti riconosciuti non deve assolutamente essere in contrasto con gli scopi federali statutariamente previsti e deve essere di volta in volta autorizzata dalla Federazione per il tramite del Designatore Arbitrale di disciplina.

Art. 16 – Diritti

Gli arbitri, al momento del tesseramento, beneficiano della tutela assicurativa prevista per i tesserati

della FISPIC.

Art. 17 - Divieto di proporre ricorso

In nessun caso sono ammessi ricorsi, avverso le decisioni della Federazione in ordine alle valutazioni tecniche degli arbitri, sulla base delle relazioni effettuate dal Designatore Arbitrale.

Art. 18 - Direzione degli incontri

1. Per la direzione degli incontri, si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti Nazionali, tenuto conto anche degli eventuali emendamenti predisposti dalla Federazione.

TITOLO III
RINVII AD ALTRE FONTI E NORME TRANSITORIE

Art. 19 - Rinvio alle norme FISPIC e CIP

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento agli Statuti FISPIC e CIP ed ai rispettivi Regolamenti.